



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

### COMUNICATO UFFICIALE N° 7 DEL 29 LUGLIO 2013

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

**OGGETTO: Istanza di grazia del calciatore Giovanni LARATTA, nato il 18.11.1982 matricola n. 3.489.189**

Si comunica che il Presidente della FIGC:

... omissis ...

ha concesso la grazia per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva al calciatore Giovanni LARATTA, come da Comunicato Ufficiale n. 200/A a decorrere dal 27 giugno 2013.

**OGGETTO: Istanza di grazia del calciatore Giovanni FERRISE, nato il 12.06.1986 matricola n. 3.736.101**

Si comunica che il Presidente della FIGC:

... omissis ...

ha concesso la grazia per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva al calciatore Giovanni FERRISE, come da Comunicato Ufficiale n. 201/A a decorrere dal 27 giugno 2013.

**OGGETTO: Istanza di grazia dirigente Gaetano GRECO, nato il 24.10.1942 tesserato U.S. LAUROPOLI**

Si comunica che il Presidente della FIGC:

... omissis ...

ha concesso la grazia per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva al Dirigente Gaetano GRECO, come da Comunicato Ufficiale n. 202/A a decorrere dal 27 giugno 2013.

**OGGETTO: Rinuncia della società A.S.D. CALCISTICA S. SPINELLA a partecipare per la stagione sportiva 2013/2014 al Campionato Juniores Regionale per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità e del numero di matricola.**

Si comunica che il Presidente della FIGC:

... omissis ...

ha accolto l'istanza, autorizzando la società **A.S.D. CALCISTICA S. SPINELLA** a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione (07.09.1994) e numero di matricola (610019), disponendo, altresì, lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica con decorrenza 5 luglio 2013.

#### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A** inerente la modifica all'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A** inerente la modifica all'art. 37, lett.A), del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

**COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A** inerente la modifica degli art. 25 bis e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A** inerente le date dell'Attività Agonistica Ufficiale nella Stagione Sportiva 2013/2014.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 38/A** inerente la deroga dell'art. 40, comma bis, delle N.O.I.F., Stagione Sportiva 2013/2014.

**CIRCOLARE N. 10** pubblicata dall'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. inerente le novità fiscali introdotte nel mese di giugno 2013.

**DOMANDE DI FUSIONI, CAMBIO DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE**

Si informa che la F.I.G.C. ha ratificato le Domande di Fusioni, Cambio di Denominazione, di Cambio di Denominazione e Sede Sociale, di Sede Sociale, proposte dalle società di seguito elencate:

**FUSIONI**

(921492) A.S.D. TAUREANA di Palmi (RC) **con** (917146) A.P.D. GALLICESE di Reggio Calabria (RC)  
dando origine a **(937673) A.S.D. TAUREANA di PALMI (RC)**

(921199) A.S.D. VILLA SAN GIUSEPPE di Reggio Calabria (RC) **con** (916172) A.S.D. HIERAX di Gerace (RC)  
dando origine a **(937674) A.S.D. HIERAX di GERACE (RC)**

(931551) F.C.D. GAETANO SCIREA 1990 di Catanzaro (CZ) **con** (932218) A.S.D. CR SANTACROCEVOLO 1965 di Catanzaro (CZ)  
dando origine a **(937675) A.S.D. CR SANTACROCEVOLO 1965 di CATANZARO (CZ)**

(933132) A.S.D. CALABRIA ORA FUTSAL di Rogliano (CS) **con** (921574) POL.D. ATLETICO BELVEDERE di Belvedere M.mo  
dando origine a **(937819) A.S.D. ATLETICO BELVEDERE di BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

**CAMBIO DENOMINAZIONE**

da	POL	POPILY 2005	in	<b>A.S.D. FUTSAL COSENZA C5</b>	Matr.	916560
da	A.S.	FUTSAL POLISTENA C5	in	<b>A.S. ELETTROMEGA POLISTENA C5</b>	Matr.	934934
da	A.S.D.	CASCIOLINO 2007	in	<b>A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA</b>	Matr.	919303
da	A.S.D.	REAL PISCOPIO	in	<b>A.S.D. VIGOR SANT ONOFRIO</b>	Matr.	933114
da	F.C.D.	FRONTI	in	<b>F.C.D. SCOMMETTENDO.IT FRONTI</b>	Matr.	912780
da	A.S.D.	GUARANUM	in	<b>A.S.D. CASTIGLIONE COSENTINO</b>	Matr.	933874
da	A.S.	VIRTUS VILLESE	in	<b>A.S.D. VILLESE CALCIO</b>	Matr.	933876
da	A.S.D.	ROCCA CALCIO	in	<b>A.S.D. VIGOR ROCCA</b>	Matr.	914998
da	A.C.	ARSENAL TREBISACCE	in	<b>A.S.D. TREBISACCE</b>	Matr.	610551
da	A.S.D.	FIVE FALERNA	in	<b>A.S.D. FIVE FALERNA STELLA MARIS</b>	Matr.	918088

**CAMBIO SEDE**

da S.S. SAVUTO CALCIO di Altilia (CS) in **S.S. SAVUTO CALCIO di GRIMALDI (CS)** 912735

**CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE**

da	A.S.D.	TRAPEZAKION di Trebisacce (CS)	in	<b>A.C. AMENDOLARA di Albidona (CS)</b>	933103
da	A.S.D.	REAL ROSALI di Reggio Calabria (RC)	in	<b>A.S.D. REAL CATONA di Reggio Calabria (RC)</b>	917482
da	A.S.D.	SOVERATO V. di Soverato (CZ)	in	<b>A.S.D. NAUSICAA CALCIO SM di Montepaone (CZ)</b>	913819
da		MEDICENTER KR di Crotone (KR)	in	<b>A.S.D. FUTSAL KROTON di Crotone (KR)</b>	931264
da	A.P.D.	CATONA CALCIO di Reggio Calabria (RC)	in	<b>A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA di Reggio Calabria</b>	74898
da	A.S.D.	REAL ACCIARELCAMPESE di Fiumara (RC)	in	<b>A.S.D. CAMPESESANROBERTO di Fiumara (RC)</b>	610277
da	C.S.	COMPR.LAZZARO di Motta S.Giovanni	in	<b>A.S.D. SAN GIUSEPPE CALCIO di Reggio Calabria</b>	73165
da	A.S.	FORTITUDO di Melissa (KR)	in	<b>A.S.D. FORTITUDO STRONGOLI di Strongoli (KR)</b>	913052
da	U.S.D.	MONTAURO di Montauro (CZ)	in	<b>U.S.D. CSI STALETTI di Staletti (CZ)</b>	919766
da	A.S.D.	FUTSAL PELLARO C/5 5 di Reggio Calabria	in	<b>A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA di Reggio Calabria</b>	933872

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **Allegati**

Si rimette in allegato:

**CIRCOLARE N. 11** pubblicata dalla L.N.D., avente per oggetto: Sportivi stranieri non appartenenti alla U.E. – nuove disposizioni.

**CIRCOLARE N. 12** pubblicata dalla L.N.D., avente per oggetto: Disciplina concernenti le società e associazioni in perdita sistematica – Istanza di interpello di disapplicazione -

**CIRCOLARE N. 13** pubblicata dalla L.N.D., avente per oggetto: Provvedimenti Statali Luglio 2013

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **ERRATA CORRIGE SVINCOLO PER ACCORDO – ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F.**

Seguito nota del Dipartimento Interregionale, si include nell'elenco dei calciatori svincolati per accordo, pubblicato con C.U. n. 4 del 03.07.2013, i seguenti tesserati:

3922575	GUERRERI CHRISTIAN	08.04.1991	ASD	SAMBIASE 1962
4758163	CASCIARO CRISTIAN	02.09.1989	ASD	SAMBIASE 1962

### **ERRATA CORRIGE STRALCIO DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DOPO IL 30.06.2013**

A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 176 del 28.06.2013 "Stralcio dei provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati scadenti dopo il 30.06.2013, si precisa che la squalifica a carico di LONDINO DOMENICO (A.S.D. PRO MESORACA) deve intendersi fino al 22.11.2012 (C.U. n.76) e la squalifica a carico di SIRIANNI SALVATORE (A.S.D. PRO MESORACA) deve intendersi fino al 08.12.2012 ( C.U. n. 76) e, pertanto, sono state già scontate.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Consiglio Federale

Preso atto che l'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F., prevede in tema di controllo societario la non applicazione delle sanzioni qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purchè gli stessi provvedano a darne comunicazione alla FIGC e a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa;

ritenuto che la richiamata normativa vada oggi rimodulata, in considerazione del contesto di recessione economica che ha colpito l'intero paese e che ha inevitabilmente determinato il disimpegno di molti imprenditori nelle realtà calcistiche delle serie professionistiche di categoria inferiore;

tenuto conto che soci di club di serie A hanno manifestato interesse per categorie inferiori, intendendo attuare investimenti in detti ambiti, da un lato per favorire la rinascita di realtà calcistiche in città di grande tradizione sportiva e dall'altro per implementare progetti diretti allo sviluppo del calcio giovanile;

ritenuto che acquisizioni tali da determinare un controllo societario, possano essere consentite soltanto in ambito dilettantistico e che la successiva promozione per meriti sportivi dal dilettantismo al professionismo da parte di una società controllata da soggetto che detiene il controllo di altra società in Serie A, debba essere considerata a tutti gli effetti, situazione sopravvenuta e non dipendente dalla volontà del soggetto interessato;

ravvisato opportuno, alla luce delle ragioni esposte, promuovere e favorire la realizzazione di tali progetti, purché sia sempre garantita la regolarità delle competizioni sportive e quindi vietando la partecipazione ai medesimi campionati di società che si trovano nelle suddette condizioni;

ritenuto, in linea con lo spirito che deve sottendere la concreta applicazione della norma nel nuovo contesto socio-economico del paese, di poter apportare una modifica al testo dell'art. 16 bis delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di modificare l'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F., secondo il testo di seguito riportato

*Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati.  
Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi*

PUBBLICATO IN ROMA 9 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 37, lett. A), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 37, lett. A), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> <b>Obblighi e deroghe</b></p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>a) Serie "A" e "B":</p> <p>Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore inseconda";</p> <p>Ac) il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizioni di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori professionisti di 2° categoria-UEFA A che abbiano guidato le loro squadre dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga può essere richiesta soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che ottengono la deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO in programma nella stagione successiva a quella in cui è stata ottenuta la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> <b>Obblighi e deroghe</b></p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p><b>A) Serie "A" e "B":</b></p> <p>Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, <b>salvo quanto previsto al successivo punto Ac)</b>, deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile, <b>salvo quanto previsto al successivo punto Ac1)</b> deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore inseconda";</p> <p>Ac) <del>il Comitato Esecutivo può concedere deroga</del> <b>Gli Allenatori professionisti di 2° categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purchè l'abbiano guidata dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia può essere richiesta soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, <b>al primo corso utile</b> per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO. <del>in</del></b></p>

promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione..

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO o Direttore Tecnico;

~~programma nella stagione successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione.~~ La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

**Ac1) Gli Allenatori di Base-Uefa B o Allenatori di III sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera A b), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purchè con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2° categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.**

**INVARIATO**

**INVARIATO**

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

**INVARIATO**

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

**INVARIATO**

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

**INVARIATO**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A

Il Consiglio Federale

- Viste le modifiche agli artt. 25 bis e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 25 bis e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Commissione Accordi Economici della L.N.D.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Commissione Accordi Economici della L.N.D.</b></p>
<p>1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.</p> <p>2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F.</p> <p>3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.</p> <p>4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa</p>

di euro 50,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio. Il reclamante ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo e-mail. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto la comunicazione e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo e-mail indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento a comprova dell'invio al reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

7. Le parti hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro

di euro **100,00**. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio. Il reclamante ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo e-mail. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto la comunicazione e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo e-mail indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.

5. INVARIATO

6. INVARIATO

7. INVARIATO

fiducia nonché di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta scritta negli stessi atti.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nei termini e con le modalità previste dall'art. 50, del Codice di Giustizia Sportiva.

8. INVARIATO

9. INVARIATO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>I campi di giuoco</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>I campi di giuoco</b></p>
<p>1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario per i Campi Sportivi è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.</p> <p>2. La competenza dell’omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla “Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D.”</p> <p>3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.</p> <p>4. ...OMISSIS...</p>	<p>1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario <del>per i Campi Sportivi</del> è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, <b>che omologano l’impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC</b>, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, <b>Diploma di Perito Agrario</b>, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, <b>Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie</b>. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.</p> <p>4. INVARIATO</p>

5. ...OMISSIS...	5. INVARIATO
6. ...OMISSIS...	6. INVARIATO
7. ...OMISSIS...	7. INVARIATO
8. ...OMISSIS...	8. INVARIATO
9. ...OMISSIS...	9. INVARIATO

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

### ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Il Consiglio Federale, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali, avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

#### LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

SERIE A TIM	inizio	25 agosto	2013
	termine	18 maggio	2014
	soste	8 settembre	2013
		13 ottobre	2013
		17 novembre	2013
29 dicembre		2013	
turno infrasettimanale	25 settembre	2013	
	30 ottobre	2013	
	26 marzo	2014	
TIM CUP	finale	3 maggio	2014 (data di riserva 7 maggio 2014)
SUPERCOPPA TIM		18 agosto	2013

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

SERIE BWIN	inizio	24 agosto	2013
	termine	31 maggio	2014
turni infrasettimanali		24 settembre	2013
		26 dicembre	2013
		25 marzo	2014
		13 maggio	2014

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

CAMPIONATO 1° DIVISIONE/2° DIVISIONE	inizio	1 settembre	2013
	termine	4 maggio	2014
soste		29 dicembre	2013
		20 aprile	2014
COPPA ITALIA LEGA PRO	inizio	18 agosto	2013

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D	inizio	1 settembre	2013
	termine	4 maggio	2014
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE           SERIE A	inizio	28 settembre	2013
	termine	19 aprile	2014
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE           SERIE A2	inizio	5 ottobre	2013
	termine	5 aprile	2014

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO  
A CINQUE            SERIE B

inizio	5 ottobre	2013
termine	12 aprile	2014

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE  
FEMMINILE            SERIE A

inizio	5 ottobre	2013
termine	13 aprile	2014

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO FEMMINILE  
SERIE A

inizio	28 settembre	2013
termine	17 maggio	2014

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO FEMMINILE  
SERIE B

inizio	29 settembre	2013
termine	18 maggio	2014

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 38/A

### Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014

### d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2013/2014, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

#### - Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

– Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

Roma, 8 luglio 2013

prot. n. 11.36

## **UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

### **Circolare n. 10 - 2013**

Oggetto: Le novità fiscali introdotte nel mese di giugno 2013 –

-D. L. n. 69 del 21 giugno 2013 (decreto del “fare”) –

-Legge 24 giugno 2013 n. 71 (incremento dell’imposta di bollo) –

-D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 (rinvio dell’aumento IVA e aumento della misura degli acconti IRPEF e IRES)-

Nella G.U. n. 144 del 21 giugno 2013 – S.O. n. 50 - , è stato pubblicato il D. L. n. 69 del 21 giugno 2013 – cd. “decreto del fare” – contenente, tra l’altro, alcune disposizioni di carattere fiscale che possono interessare le società destinatarie della presente circolare e che si riportano di seguito.

#### **-Rateazione del debito fiscale a ruolo fino a 120 rate mensili-**

L’art. 52 del decreto prevede la possibilità per il contribuente, che si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una condizione di grave e comprovata difficoltà economica legata alla congiuntura economica, di fruire della massima rateizzazione, fino a 120 rate mensili, del debito iscritto a ruolo.

Si decade dal beneficio se nel corso della rateazione il contribuente abbia omesso il pagamento di otto rate anche non consecutive (in precedenza la decadenza operava in caso di mancato pagamento di due rate consecutive).

Lo stesso art. 52 ha modificato l’art. 76 del DPR n. 602/73 (riscossione) non più consentendo l’espropriazione, da parte dell’agente della riscossione, dell’immobile del contribuente se esso rappresenta l’unico di proprietà del contribuente stesso e costituisce la sua abitazione principale, sempre però che non sia classificato catastalmente in cat. A/1, A/8 e A/9. Gli eventuali altri immobili possono essere espropriati soltanto se l’importo complessivo del credito supera i 120.000 euro.

#### **-Riscossione tributi comunali-**

E' stato fissato improrogabilmente al 31 dicembre 2013 il termine oltre il quale i Comuni dovranno gestire e riscuotere i propri tributi.

#### **-Abrogazione del Mod. 770 mensile-**

Con l'art. 51 del decreto è stata definitivamente abrogata la norma, peraltro sempre rinviata, che prevedeva la presentazione del Mod. 770 mensile.

#### **-Responsabilità solidale-**

L'art. 50 del decreto elimina la responsabilità solidale nei contratti di appalto e subappalto per quanto concerne i versamenti IVA mentre permane la responsabilità solidale a tutela degli altri versamenti fiscali (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) salvo che non venga acquisita dall'appaltatore/committente la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.

#### **-Indennizzo per i ritardi della pubblica amministrazione-**

L'art 28 del decreto ha introdotto il pagamento di un indennizzo determinato forfettariamente in 30 euro per ogni giorno di ritardo da parte della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti relativi alle attività imprenditoriali.

#### **-Riduzione fiscale nella nautica-**

L'art. 23 del decreto prevede l'azzeramento della tassa di possesso delle imbarcazioni da 10 a 14 metri e la riduzione del 50% per quelle da 14 a 20 metri. Per le unità con scafo di lunghezza superiore a 20 metri resta invariata la tassa di possesso.

^ ^ ^

Con la conversione in legge **24 giugno 2013 , n. 71** - (G.U. n. 147 del 25 giugno 2013) -, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, è previsto, a far tempo dal 26 giugno u.s., **l'aumento dell'imposta di bollo** i cui ammontari, rispettivamente di euro 1,81 e 14,62 sono aumentati ad euro 2 e ad euro 16.

Interessano, tra l'altro, l'aumento dell'imposta:

-bollo di 16 euro per ogni foglio: gli atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti e copie dichiarate conformi all'originale nonché le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni concernenti rapporti giuridici di ogni specie e gli atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio;

-bollo di euro 2 per ogni esemplare: le fatture non soggette ad IVA recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati pure tramite terzi nonché le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo

conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano euro 77,47.

^ ^ ^

**Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013)**

Con il D.L. n. 76/2013 sono state emanate, tra l'altro, norme recanti incentivi in materia di occupazione giovanile.

Inoltre, è stato rinviato al 1° ottobre 2013 l'aumento dell'aliquota IVA (dal 21 al 22%) già previsto per il 1° luglio u.s.(art. 11, comma 1, lett. a).

Con i commi da 18 a 20 del medesimo art. 11, sono stati apportati aumenti alle misure degli acconti IRPEF e IRES.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'IRPEF è fissata al 100%, mentre per il solo periodo d'imposta in corso alla stessa data del 31 dicembre 2013 la misura dell'acconto IRES è aumentata dal 100 al 101%.

Con il comma 14 dell'art. 9 del decreto sono state abolite le s.r.l. c.r. (società a responsabilità limitata con capitale ridotto) ed è stata aperta alle persone fisiche di qualsiasi età la s.r.l.s. (semplificata) permettendo così la costituzione di una società senza capitale sociale e abolendo, quasi del tutto, le spese di costituzione.

Il comma 12 dell'art. 11 ha stabilito che le regioni a statuto speciali e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, possono maggiorare fino ad un punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF.

Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette elettroniche è assoggettato ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo stesso.



Roma, 16 luglio 2013  
Protocollo: 411/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°11

**OGGETTO:** Sportivi stranieri non appartenenti alla U.E. – nuove disposizioni

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare del Segretario Generale del C.O.N.I. dell'8 luglio 2013, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio



Coni

Il Segretario Generale

prot n.r. 0000520

<b>F.I.G.C.</b> <b>SEGRETARIA FEDERALE</b>
<b>15 LUG 2013</b>
Prot. N. <u>106-1</u>

Roma, 8/07/2013

A tutte le  
FSN  
Loro sedi

Oggetto: sportivi stranieri non appartenenti alla U.E. - nuove disposizioni.

In relazione alle nuove disposizioni a parziale modifica della normativa vigente per gli sportivi stranieri non appartenenti all'Unione Europea, si rende noto quanto segue.

1) INGRESSO NELLA U.E. DEI CITTADINI DELLA CROAZIA

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte della U.E.; da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'U.E.

Conseguentemente, i cittadini croati non avranno più bisogno di visto e gli ingressi in Italia saranno considerati al di fuori delle quote assegnate a ciascuna FSN per la stagione sportiva in corso.

2) RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO SPORTIVI SOGGIORNANTI IN ITALIA

Il Ministero dell'Interno ha diramato nuove disposizione in merito al rinnovo del permesso di soggiorno per gli sportivi stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla U.E., regolarmente soggiornanti in Italia.

Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato oltre il termine dei quattro anni precedentemente indicato, sempreché permangano i requisiti e le condizioni che avevano dato luogo all'iniziale rilascio.

Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte, nel rispetto dell'autonomia e delle norme di ciascuna FSN, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

  
Roberto Fabbricini



Roma, 24 luglio 2013  
Protocollo: 626/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°12

Oggetto: Disciplina concernenti le società e associazioni in perdita sistematica –  
- Istanza di interpello di disapplicazione –

Sono pervenute a questa Lega numerose richieste di chiarimenti in ordine alla normativa introdotta dal comma 36-decies dell'art. 2 del D.L. n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 14 settembre 2011, con la quale è stato stabilito che le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati "in perdita sistematica" dal successivo quarto esercizio e, conseguentemente "di comodo".

L'applicazione della disciplina in materia di "società di comodo" comporta la dichiarazione di un reddito minimo desunto in via presuntiva con maggiorazione dell'IRES e IRAP, oltre a limitazioni in tema di recupero del credito IVA.

Il primo esercizio successivo ai tre precedenti consecutivi per i quali è stata prodotta la dichiarazione dei redditi con una perdita fiscale, così come previsto dalla normativa di cui al comma 36-decies in argomento, è quello chiuso al 30 giugno 2013.

Da qui le perplessità che hanno formato oggetto delle richieste di chiarimenti dal momento che nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica di calcio – ma, è da ritenere, dell'intero movimento sportivo dilettantistico – le norme di cui al surriportato comma 36-decies comportano quasi sempre, ove applicabili, la qualifica di “società di comodo”, non ricorrendo per le società sportive dilettantistiche le cause di esclusione dalla disciplina né le ipotesi di disapplicazione previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012- prot. n. 2012/87456.

Va premesso che **non** sono destinatarie della disciplina sulle società in perdita sistematica le associazioni sportive dilettantistiche.

Del pari non sono destinatarie della medesima disciplina le società sportive dilettantistiche di capitali che hanno optato o optano per il regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991, le quali assolvono l'imposizione IRES, IRAP ed IVA forfettariamente e, quindi, non sono tecnicamente in grado di conseguire perdite fiscali.

La problematica investe, quindi, le società sportive dilettantistiche che conseguono nell'esercizio sociale proventi commerciali superiori ad € 250.000 nonché quelle che, pur non superando detto importo, ritengono non opportuno optare per la legge n. 398, che comporta, comunque, anche in presenza di perdite d'esercizio, il pagamento di imposte su un reddito determinato forfettariamente nella misura del 3% dei ricavi, e l'assolvimento dell'IVA con una detrazione forfettaria dall'IVA incassata senza tenere ovviamente conto dell'IVA pagata sull'acquisizione di beni e servizi. Ciò, in quanto le stesse avendo assolto correttamente gli obblighi di contabilità, non ritengono equo, in presenza di una perdita fiscale effettiva, dover essere assoggettate ad imposte.

Occorre, infatti, considerare la assoluta atipicità degli enti che pongono in essere attività sportiva dilettantistica i cui proventi commerciali – incassi gare, sponsorizzazione, pubblicità – non sono assolutamente sufficienti a coprire i costi che l'attività sportiva agonistica, avente natura commerciale, comporta con conseguente sistematico ripianamento delle perdite cui sono chiamati i soci alla chiusura del bilancio.

Assume estrema rilevanza, a conferma della impossibilità degli enti stessi di essere considerati “società in perdita sistematica”, la disposizione legislativa introdotta dal comma 18 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che vieta statutariamente agli stessi enti di perseguire fini di lucro e che dispone che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti ai soci, neppure in forma indiretta, e che gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Inoltre, lo stesso comma 18 stabilisce l’obbligo statutario di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.

Appare in tutta evidenza che la normativa concernente le “società in perdita sistematica” sia stata introdotta per situazioni assolutamente dissimili da quelle in cui operano e versano gli enti sportivi dilettantistici.

Si ritiene, pertanto, opportuno suggerire ai soggetti che hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti a quello chiuso al 30 giugno 2013, **con una perdita fiscale**, di produrre all’Agenzia delle entrate istanza di disapplicazione delle disposizioni recate dall’art. 2, comma 36-decies, del D.L. n. 238/2011, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, esponendo le oggettive situazioni che giustificano la disapplicazione della disciplina della normativa sulle “società in perdita sistematica”.

L’istanza di interpello disapplicativo della norma di cui al comma 36-decies (società in perdita sistematica) deve contenere, a pena di inammissibilità, come stabilito dal D.M. 19 giugno 1998, n. 259, in modo chiaro e documentato in maniera esaustiva, tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive portate all’attenzione dell’ufficio che giustificano la disapplicazione della normativa in questione. Si ritiene opportuno evidenziare, tra l’altro, **che la copertura sistematica delle perdite ha luogo con versamenti dei soci deliberati dall’assemblea e risultanti dalle registrazioni contabili.**

Si vedano al riguardo, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, le Circolari n. 32/E/2010 e n. 23/E del 2011

L'istanza di disapplicazione deve essere inviata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es., per gli esercizi finanziari chiusi al 30 giugno 2013, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade il 31 marzo 2014) e va **indirizzata** al Direttore Regionale delle entrate **ma inviata**, a mezzo raccomandata A/R, all'Ufficio delle entrate competente per l'accertamento (Ufficio Provinciale delle entrate) in base alla sede dell'ente e si intende presentata all'atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell'Ufficio.

L'Ufficio trasmette al Direttore Regionale l'istanza unitamente al proprio parere entro 30 gg. dalla ricezione e le determinazioni del Direttore Regionale sono comunicate al soggetto contribuente non oltre 90 gg.- *termine non perentorio* - dalla presentazione dell'istanza con raccomandata A/R, con Provvedimento che è da ritenersi definitivo in quanto non è previsto il silenzio-assenso.

Le richieste istruttorie rivolte al contribuente sospendono il termine per l'emanazione del provvedimento del Direttore Regionale fino al giorno di ricezione della risposta.

Pertanto, tenendo conto dei suddetti termini, è consigliabile inviare tempestivamente l'istanza (almeno 90 gg. prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione, considerando, poi, oltre ai 90 gg., anche il tempo necessario per la ricezione delle raccomandate).

\* \* \*

**Si ravvisa l'opportunità di informare le società che la Lega Nazionale Dilettanti, nel frattempo, provvederà a richiedere formalmente al Direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione di un provvedimento che preveda la disapplicazione della disciplina in argomento per le società sportive dilettantistiche.**

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



Roma,

25 luglio 2013

Protocollo:

650/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°13

**OGGETTO:** Provvedimenti Statali Luglio 2013

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota dell'Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del C.O.N.I. del 18 luglio 2013, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio



# Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000163/13

Roma, 18 luglio 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. decreto "del fare") – Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

B) Ministero della Salute – Decreto 17 aprile 2013, recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".

C) D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".

D) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 dicembre 2012, recante "Aggiornamento delle misure unitarie e dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2013".

E) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31 gennaio 2013, recante "Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".

F) Regione Toscana - Legge regionale 8 maggio 2013, n. 22, recante "Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva".

G) 1 luglio 2013 - Ingresso Croazia nell'ambito dell'Unione Europea.

**A) Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. decreto “del fare”) – Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.**

Nel Supplemento Ordinario n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 144 del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto che contiene “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. decreto “del fare”).

Il decreto in oggetto, che consta di 86 articoli, presenta tutta una serie di disposizioni che attengono a diversi ambiti e che sono state adottate dal Governo al fine di favorire la ripresa economica del Paese, alcune delle quali di interesse diretto e indiretto per l’ordinamento sportivo e di cui si fornisce, di seguito, una prima, sintetica informativa.

*Fondi strutturali europei (art. 9)*

Le amministrazioni e le aziende dello Stato, ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimento relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

*Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro (art. 32)*

Le nuove procedure standardizzate obbligatorie per le piccole imprese e per le società e associazioni (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori), entrate in vigore il 1 giugno scorso, ora subiscono una modifica, anche in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi, facendo tornare la possibilità di ricorrere all’autocertificazione. La novità riguarda le aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico che saranno individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

*Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia (art. 33)*

Premesso che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, al compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare tale diritto entro il compimento del diciannovesimo anno d’età. In mancanza, il diritto può esser esercitato anche oltre tale data.

*Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza (art. 34)*

Fra le misure intese a semplificare gli adempimenti formali in materia di lavoro e previdenza rientra anche la modifica all’art. 21 d.lgs. 151/2001, che disciplina gli obblighi documentali della lavoratrice in maternità. Viene ora sancito l’obbligo di trasmissione telematica all’Inps, da parte del medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, del certificato

di gravidanza indicata la data presunta del parto, della certificazione di nascita del bimbo o di interruzione della gravidanza.

*Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (art- 35)*

Sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

*Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42)*

Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo di rilasciare alcuni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.

Tra questi si segnala anche il certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

*Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 189 (art. 47)*

All'articolo 90, comma 13, della l. 289/2002 le parole "Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport sono sostituite dalle parole "Presidente del Consiglio dei Ministri, o Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata".

Viene, altresì, abrogato il comma 15 della l. 289/2002 il quale prevedeva che la garanzia prestata dal Fondo (trattasi del Fondo di garanzia costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo) è di natura sussidiaria e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo medesimo.

Il decreto in oggetto, che è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (22 giugno 2013), è attualmente all'esame della Camera in prima lettura (AC 1248) e dovrà essere convertito in legge entro il 21 agosto 2013.

\*\*\*

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150 del 28 giugno 2013, il decreto – legge in oggetto, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

Tale decreto consta di 13 articoli e presenta alcune disposizioni che possono interessare in via diretta ed indiretta l'organizzazione sportiva, di seguito indicate in forma sintetica.

*Promozione dell'occupazione (artt. 1-3; art. 7; art. 9)*

Innanzitutto, si rappresenta che tale decreto prevede numerose disposizioni finalizzate ad incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (fino a 29 anni di età) e a promuovere interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare quella giovanile.

Sono, altresì, previste numerose disposizioni e deroghe in materia di disciplina dei rapporti e dei contratti di lavoro, ivi comprese disposizioni finalizzate a semplificare la disciplina del contratto a tempo determinato, prevedendo, in particolare, la possibilità di prorogare il contratto privo di causale.

*Agevolazioni per le start up innovative le società a responsabilità semplificata e (art. 9)*

Il decreto in oggetto prevede l'abolizione delle società a capitale ridotto (quelle esistenti vengono riqualficate come s.r.l. semplificate) e la determinazione di procedure più agevoli per l'apertura della s.r.l.s. (società a responsabilità semplificata): da ora in poi la società a responsabilità semplificata potrà essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età (non più, quindi, da chi abbia compiuto almeno 35 anni); non sarà più richiesto, inoltre, il versamento di capitale sociale e sono quasi del tutto abolite le spese di costituzione: ciò al fine di incentivare la promozione dell'attività imprenditoriale, senza comprimerne le potenzialità con costi di apertura. D'ora in avanti, pertanto, tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro saranno esclusivamente definite semplificate e troveranno la loro disciplina nella loro sede istituzionale, il codice civile.

Sono, altresì, stati eliminati diversi vincoli alla fruizione del regime premiale concesso alle società start up innovative.

*Disposizioni in materia di IRPEF (art. 11)*

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento; per l'anno 2013, la suddetta disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Il decreto in oggetto, che è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (28 giugno 2013) è attualmente all'esame del Senato in prima lettura (AS 890) dovrà ora essere presentato alle camere per la conversione in legge, che dovrà intervenire entro il 27 agosto 2013.

\*\*\*

**B) Ministero della Salute – Decreto 17 aprile 2013, recante “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.**

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 10 luglio 2013 il decreto indicato all'oggetto, emanato dal Ministero della salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport.

In particolare, il decreto prevede l'approvazione della lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego è considerato *doping*, a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'appendice I della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata con la Legge 26 novembre 2007, n. 230, e con l'emendamento

all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2013 e riportata nell'allegato I.

Sono, inoltre, approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.

La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:

Sezione 1: classi vietate;

Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

Sezione 3: specialità medicinali contenenti principi attivi vietati;

Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Le disposizioni del presente decreto, entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, vale a dire in data 10 luglio 2013, sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 maggio 2012.

Si informa, infine, che è possibile visionare e/o scaricare il presente decreto connettendosi al sito internet della Gazzetta Ufficiale ([www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)) entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta.

\*\*\*

**C) D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 113 del 16 maggio 2013, il D.P.R. di cui all'oggetto, che consta di 7 articoli e reca il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".

La sezione ad indirizzo sportivo (c.d. "liceo sportivo") si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico, di cui all'art. 8, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche.

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

La sezione ad indirizzo sportivo realizza, pertanto, il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.

In particolare, rispetto alle discipline dell'ordinario liceo scientifico, sono introdotte due nuove materie: "diritto ed economia dello sport" e "discipline sportive" che vanno a sostituire "disegno e storia dell'arte" e "lingua e cultura latina". Inoltre è previsto il potenziamento di "scienze motorie e sportive".

La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa è strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali.

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali, e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali.

Al superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.

In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa e tenuto conto della valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna Regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.

Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare:

- a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro con delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi alle eventuali convenzioni di cui alla lettera a);
- c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'attuazione del presente regolamento nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore annuali.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica - procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo. A tal fine, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo – didattico - disciplinare della sezione ad indirizzo sportivo, nonché le esperienze realizzate dalle scuole in campo didattico - sportivo ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le professionalità così formate, l'impiantistica specifica degli istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio. Dall'istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\*\*\*

**D) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 dicembre 2012, recante "Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2013".**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 119 del 23 maggio 2013 il decreto indicato in oggetto con il quale si stabilisce che, per l'anno 2013, le misure unitarie dei canoni annui afferenti alle concessioni demaniali marittime sono aumentati del 2,85 per cento rispetto ai canoni determinati per il 2012. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2013.

Infine, la misura minima di canone di 351,08 euro è elevata a 361,08 euro sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013; la suddetta misura minima di euro 361,08 si applica alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

**E) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31 gennaio 2013, recante "Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".**

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 141 del 18 giugno 2013, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31

gennaio 2013 recante "Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".

Il suddetto Programma è adottato al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e garantire la competitività del settore ittico e a tal fine sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali per gli anni 2013-2015.

Nel Programma, al punto 6, è dedicata specifica attenzione alla "Pesca ricreativa e sportiva" al fine di consolidare la strategia di raccordo tra la pesca professionale e quella sportiva e ricreativa, anche avviando una seconda fase del censimento dei pescatori in mare per una corretta gestione delle risorse ittiche.

\*\*\*

**F) Regione Toscana - Legge regionale 8 maggio 2013, n. 22, recante "Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva".**

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte prima, n. 21 del 15 maggio 2013, la legge regionale indicata all'oggetto.

Il provvedimento è volto a disciplinare la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, presso gli impianti nei quali si praticano attività sportive e motorie-ricreative, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero), e in conformità al Decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009).

In particolare, è stabilito che, ai fini della legge, sono adottate le seguenti definizioni:

- attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal CONI;
- attività motorie-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali.

E' altresì precisato che gli impianti ai quali si applica la legge si distinguono in:

- impianti gestiti da soggetti pubblici;
- impianti aperti al pubblico, previo pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto stesso;
- impianti destinati a qualunque titolo all'utilizzo da parte di associazioni e società sportive, dilettantistiche o professionistiche.

Il provvedimento non si applica agli impianti ad accesso libero non vigilato e a agli impianti di proprietà statale.

Inoltre, gli impianti devono essere dotati di defibrillatori, il cui uso è affidato ad operatori espressamente incaricati. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.

L'obbligo di dotazione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento.

La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori è erogata dalle aziende sanitarie, nell'ambito del sistema sanitario di emergenza - urgenza, e la partecipazione dei soggetti incaricati dai gestori degli impianti ai corsi organizzati dalle aziende sanitarie è gratuita.

Gli obblighi previsti dal provvedimento a carico dei gestori degli impianti decorrono dal 1° gennaio 2015.

E', infine, specificato che la legge in oggetto è adeguata alle linee guida per la dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici, emanate dai competenti organi statali ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, entro il termine previsto dalle stesse linee guida.

\*\*\*

**G) 1 luglio 2013 - Ingresso Croazia nell'ambito dell'Unione Europea.**

Si fa presente che, a far data dal 1 luglio 2013, la Croazia è entrata a far parte dell'Unione europea e, pertanto, le vigenti norme del Trattato UE in materia di libera circolazione nel territorio dell'Unione Europea trovano applicazione nei confronti della suddetta Nazione.

Ciò premesso, tale nuovo regime influisce anche sul piano della regolamentazione sportiva, dal momento che i cittadini croati, al pari di tutti gli altri cittadini dell'Unione Europea, non avranno più bisogno di visto e gli ingressi in Italia degli atleti croati non saranno inseriti nelle quote assegnate a ciascuna Federazione sportiva nazionale per la stagione sportiva in corso.

\*\*\*

Cordiali saluti.

  
Roberto Fabbricini  
Segretario Generale

A